



Città di Altamura

Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.92 del 15/12/2020

Oggetto: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA STRAORDINARIA DAL 16/12/2020 AL 06/01/2021.

LA SINDACA

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia sino al 03 maggio 2020”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*;

CONSIDERATO CHE l'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare i citati D.P.C.M., i quali hanno sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato;

TENUTO CONTO che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile riunitosi in data 14 dicembre 2020 alla presenza dei rappresentanti di Protezione Civile, di Polizia Locale, dei Dirigenti comunali ognuno per le specifiche competenze in materia, del referente dei medici di medicina generale componente UDMG, del referente dei medici pediatri componente UPLS, del Dirigente del Dipartimento Prevenzione ed Igiene della ASL, delle Associazioni di categoria operanti nel settore del Commercio ed i referenti dei Dirigenti Scolastici, ha rilevato, sulla base dei recenti bollettini epidemiologici della Prefettura di Bari, un lieve andamento decrescente della curva epidemiologica registrata nel Comune di Altamura;

CONSIDERATO altresì che, nell'ambito della indicata riunione del C.O.C., i partecipanti, visto il quadro epidemiologico complessivo nella nostra Città, hanno ritenuto necessario emanare ulteriori disposizioni operative sino al giorno 06 gennaio 2021, nell'ottica preminente della tutela della salute pubblica, atte a ridurre al minimo gli assembramenti e a ridurre il rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

SENTITA per le vie brevi S.E. il Prefetto di Bari dott.ssa Antonia Bellomo;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di sanità pubblica ed ai sensi dell'art. 54 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Con i poteri della carica

ORDINA

per le ragioni e motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con effetto immediato dal giorno 16/12/2020 e sino al giorno 06/01/2021:

1. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E STAZIONAMENTO

Dalle ore 20.30 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati per esigenze sanitarie, lavorative e situazioni di necessità debitamente comprovate da apposita autocertificazione.

Eccezionalmente, per la sola giornata del 24/12/2020, per consentire alla comunità la partecipazione ai riti religiosi del Natale, gli spostamenti saranno permessi sino alle ore 22.00.

Si dispone la chiusura per tutti i giorni della settimana di parchi giochi, ville comunali, giardini pubblici e aree verdi.

Si dispone il divieto di stazionamento nelle strade e piazze sotto elencate, nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti, fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati alle attività commerciali:

Corso Federico II di Svevia, Piazza Duomo, Piazza Repubblica, Piazza Municipio, Piazza San Giovanni, Piazza Resistenza, Piazza Zanardelli, Piazza Aldo Moro, Piazza S. Teresa, Piazza Stazione, Piazza Laudati, Piazza Don Tonino Bello, Piazza Via Mosca-Via Londra, Piazza De Napoli, Via Mura Megalitiche, Area esterna Infopoint.

2. ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Si dispone l'obbligo di chiusura nei giorni feriali e festivi (*eccezion fatta per i giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021*) dalle ore 20.30 alle ore 05.00 per tutte le attività artigianali e commerciali (settore alimentare e non alimentare) presenti sul territorio

comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), con esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti.

È ammesso lo svolgimento dell'attività con orario continuato.

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 si dispone l'obbligo di chiusura dalle ore 14.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo.

È sempre consentito svolgere la propria attività con consegna a domicilio H24, a condizione che siano rispettate tutte le norme igienico-sanitarie e le vigenti prescrizioni atte a prevenire il contagio da COVID-19.

3. *SERVIZI DI RISTORAZIONE*

Come previsto dal D.P.C.M. del 03 dicembre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo: bar, pizzerie, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. È consentito lo svolgimento dell'attività in modalità di asporto esclusivamente sino alle ore 20.30, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze.

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 14.00.

Resta sempre consentito lo svolgimento dell'attività con consegna al domicilio H24, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e le vigenti prescrizioni atte a prevenire il contagio da COVID-19.

4. *DISTRIBUTORI AUTOMATICI SELF-SERVICE H24*

I distributori automatici self-service di somministrazione di alimenti e bevande H24 restano chiusi dalle ore 20.30 alle ore 05.00 nei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei distributori automatici a servizio di farmacie, parafarmacie, tabaccai e stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti.

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021 si dispone l'obbligo di chiusura dalle ore 14.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo.

5. *COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

È sospesa l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso il mercato settimanale del sabato - settore non alimentare - di via Manzoni e strade limitrofe.

È ripristinato l'ordinario svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche presso i mercatini rionali giornalieri, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni di cui alla "Scheda Tecnica" - Allegato n. 9 del D.P.C.M. del 03/12/2020:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della

manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Restano valide le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 71 del 27/10/2020 afferente lo svolgimento straordinario dell'attività di commercio presso il mercatino rionale di via Rovereto nella giornata del Sabato con turnazione quindicinale.

La presente supera le precedenti Ordinanze n. 75 del 06/11/2020 e n. 87 del 30/11/2020.

Sono fatte salve ulteriori e più restrittive misure eventualmente disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri.

EVIDENZIA CHE

che ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con mod. dalla L. n. 74 del 14/07/2020, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 - convertito in Legge n. 3/2020, da euro 400 ad euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Resta fermo il disposto normativo di cui all'art. 650 del Codice Penale secondo cui "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*".

Le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, trasmessa per opportuna conoscenza a S.E. il Prefetto di Bari e trasmessa alle Associazioni di categoria degli operatori del settore, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio ed alla Teknoservice srl.

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA SINDACA
Avv. Rosa Melodia
